

ART. 7

Visite didattiche e viaggi di istruzione

Le scelte relative alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione devono essere assunte dai Consigli di classe, Interclasse e Intersezione, i quali individuano le mete in funzione di finalità culturali ed educative, integrandole nella programmazione didattica delle rispettive classi e sottoposte all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Le iniziative in argomento possono essere – in linea di massima – ricondotte alle seguenti tipologie:

- o Viaggi d'istruzione e visite d'integrazione culturale, partecipazione a manifestazioni o concorsi, visita a complessi aziendali, mostre, località di interesse storico - artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi di ciascun corso di studi;
- o Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali, considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali;
- o Viaggi connessi con attività sportive, che devono essere anch'essi di valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche e attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale;
- o Uscite sul territorio.

Tutte le iniziative devono essere economicamente sostenibili dalla scuola e dalle famiglie e devono presentare ampie garanzie di sicurezza. A tal fine sono stabiliti tetti massimi di spesa per ciascun ordine di scuola:

- scuola dell'infanzia € 50,00 (cinquanta/00)
- scuola primaria € 100,00 (cento/00)
- scuola secondaria di I grado € 250,00 (duecentocinquanta/00)

comprendenti anche le eventuali altre iniziative didattiche approvate dal Consiglio di Istituto e il cui costo sia a carico delle famiglie.

Sul piano organizzativo, ogni viaggio deve essere attentamente preparato con particolare riferimento a meta, itinerario, accompagnatori, spesa da affrontare e mezzo di trasporto, acquisendo l'autorizzazione scritta dei genitori e un documento di viaggio per ogni partecipante.

Quanto alla definizione della quota individuale di partecipazione, si stabilisce di:

- richiedere ai genitori degli alunni, tramite apposito modulo da consegnare entro il mese di ottobre, adesione formale alle iniziative, alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione che comportino un esborso da parte delle famiglie;

- calcolare la quota individuale, eventualmente arrotondata (alla decina di centesimi), in relazione al numero delle adesioni;
- iscrivere nell'apposito capitolo del Programma Annuale tutte le somme versate dai genitori per iniziative e uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione e utilizzarne i fondi in compensazione del maggiore/minore introito derivante dal calcolo della quota individuale.

I viaggi di istruzione – attuati come parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa – vanno organizzati per classi e, pertanto, è da evitarne lo svolgimento ove non possa essere assicurata la partecipazione di almeno i 3/4 degli alunni che compongono la scolaresca. Ove dovessero sussistere situazioni di disagio economico delle famiglie, a seguito di segnalazione riservata da parte dei docenti al Dirigente Scolastico, si interverrà con i fondi del bilancio della scuola appositamente iscritti nel Programma Annuale e determinati in € 1000,00 (mille/00) per anno scolastico. Ulteriori interventi oltre tale somma dovranno essere autorizzati dal Consiglio di Istituto.

Ai fini della vigilanza e della sicurezza dovranno essere garantiti non meno di 2 insegnanti accompagnatori per viaggio, 1 insegnante accompagnatore ogni 15 alunni circa.

Nel caso siano presenti uno o più alunni DVA, l'insegnante/gli insegnanti di sostegno e/o un docente/docenti appositamente individuati o, come estrema risorsa, l'educatore/gli educatori di riferimento seguiranno l'alunno/gli alunni nell'attività.

L'autorizzazione alla partecipazione dei genitori alle uscite didattiche, alle visite e ai viaggi di istruzione deve essere richiesta al Dirigente Scolastico e può essere concessa solo a fronte di gravi e giustificati motivi di assistenza e/o medico/sanitari.

Per quanto non contemplato si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare alla C.M. n. 253 del 14/08/91 e successive disposizioni.

Art. 9

Gli alunni possono telefonare gratuitamente alle famiglie, utilizzando il telefono della segreteria, solo per segnalare malessere fisico o per gravi e motivati problemi di altra natura. E' quindi loro vietato telefonare per farsi portare il materiale didattico dimenticato, come pure essere contattati dai familiari se non per casi di importante e urgente necessità.

All'interno della proprietà scolastica (a partire dal cancello di ingresso) è assolutamente vietato, a tutti gli alunni, accendere e quindi utilizzare telefoni cellulari, altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini e ogni altro dispositivo elettronico, salvo quando ciò è previsto

per motivi didattici e comunque su esplicita autorizzazione del docente responsabile.

Gli eventuali trasgressori al divieto saranno puniti secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare allegato al Regolamento d'Istituto (punti 7 e 8).

In caso di trasgressione al divieto ed al momento della constatazione della trasgressione l'apparecchio sarà ritirato dal docente e sarà depositato in segreteria e riconsegnato solo al genitore o a chi ne fa le veci a seguito di ufficiale convocazione come previsto dallo stesso Codice Disciplinare sopra richiamato.

Casi particolari saranno valutati dai docenti e/o dal D.S. volta per volta ed eventualmente autorizzati.

Il potere di effettuare la contestazione della trasgressione spetta al D.S. e al personale docente.